

LE ASSOCIAZIONI

Natura giuridica. Organi. Responsabilità. 

Codroipo, 15 febbraio 2016.

Avvocato CRISTIAN MOLARO
avvocato.molaro@gmail.com

PREMESSA

ARTT. 18 e 19 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- + **Art. 18:** Sancisce il diritto dei cittadini di *"associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale"* proibendo *"le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare"*.
- + **Art. 19:** Sancisce la libertà *"professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata [...]"* (Cost., art. 19).

L'ASSOCIAZIONE

L'Associazione

- + Ente privato, senza finalità di lucro, costituita da un gruppo di persone unite per il raggiungimento di un determinato scopo di interesse collettivo e che utilizza le proprie risorse finanziarie per finalità educative, religiose, culturali, sociali, di pubblica utilità, etc..

L'ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE

- + La disciplina specificamente dedicata alle associazioni è contenuta negli artt. 14 - 42 Codice Civile.
- + Il Codice Civile, tuttavia, distingue fra associazioni riconosciute come persone giuridiche (artt. 12, 14 e ss. c.c.) e associazioni non riconosciute come persone giuridiche (artt. 36 e ss. c.c.).

L'ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE

- + Le associazioni conseguono il riconoscimento della personalità giuridica in virtù dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, tenuto dalle Prefetture / U.T.G. o, se destinate ad operare in ambito regionale e nelle materie di competenza delle Regioni, in virtù dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla Regione in cui vi è la sede sociale.
- + Scopo possibile e lecito e patrimonio adeguato alla realizzazione dello stesso.

L'ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE

- + Le differenze fra associazioni riconosciute e non riconosciute si sostanziano nel diverso regime della responsabilità degli amministratori.
- + Nelle associazioni riconosciute gli amministratori non rispondono personalmente per le obbligazioni assunte in nome dell'associazione, potendo i creditori dell'ente esercitare i loro diritti solamente verso il patrimonio dell'associazione.
- + Nelle associazioni non riconosciute gli amministratori sono considerati personalmente responsabili nel caso in cui il fondo comune non basti a soddisfare i diritti dei creditori dell'associazione.

L'ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE E NON RICONOSCIUTE

- + Per ogni altro aspetto la dottrina e la giurisprudenza maggioritaria ravvisano un'identità strutturale tra associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute con conseguente applicazione analogica della disciplina dettata per le prima alla seconda tipologia di associazioni.
- + Gli accordi degli associati (art. 36 c.c.) non possono ritenersi né la fonte esclusiva, né la fonte primaria dell'ordinamento interno delle associazioni non riconosciute e che detti accordi non possano derogare le norme dettate per le associazioni riconosciute.

L'ASSOCIAZIONE

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- + **Assemblea:** Organo sovrano dell'associazione avente una funzione di indirizzo. Organo necessario e composto da tutti gli associati o dai loro delegati.
- + Ha competenza esclusiva e inderogabile relativamente all'approvazione del bilancio d'esercizio, alle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, all'esclusione degli associati, alla nomina e la revoca degli amministratori, all'esperimento all'azione di responsabilità nei confronti di questi ultimi, allo scioglimento anticipato dell'associazione.

L'ASSOCIAZIONE

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- + **Convocazione dell'assemblea:** L'assemblea deve essere obbligatoriamente convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio (ai sensi dell'art. 20 c.c).
- + L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del Tribunale.
- + La volontà di convocare l'assemblea promana dall'organo esecutivo e viene veicolata dal Presidente il quale, per contro, non potrà provvedervi autonomamente, nemmeno nel caso di richiesta da parte della minoranza dei soci.

L'ASSOCIAZIONE

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- + **Assemblea ordinaria.** L'assemblea ordinaria delibera, solitamente, in tema di: elezione degli organi di governo dell'associazione; approvazione del bilancio preventivo e del programma annuale di attività; controllo dell'operato degli amministratori mediante l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sulle attività svolte nell'anno passato; esclusione del socio e approvazione dell'azione di responsabilità degli amministratori.
- + **Assemblea straordinaria.** L'assemblea straordinaria delibera in tema di: modifica dello statuto associativo; scioglimento e messa in liquidazione dell'associazione.

L'ASSOCIAZIONE

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- + **Decisioni dell'assemblea:** Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti (art. 21 c.c.).
- + Per la modifica di atto costitutivo o dello statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- + Il controllo sull'esito delle votazioni e la proclamazione del risultato spetta al Presidente, incaricato anche di accertare la regolarità della costituzione dell'assemblea e dirimere le relative contestazioni.

L'ASSOCIAZIONE

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- + Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato (assente o dissenziente). L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede. Termine di prescrizione quinquennale ex art. 1442 c.c. (annullamento contrattuale).
- + Delibere inesistenti sono quelle in cui sia assolutamente impossibile ravvisare nell'organo deliberante un'assemblea o quando la riunione non sia stata preceduta da una convocazione di assemblea. Delibere inefficaci sono quelle che eccedono la competenza dell'assemblea, ad esempio determinando la lesione di diritti che sono riconosciuti con norma inderogabile a tutti gli associati, come il diritto al voto o a impugnare le deliberazioni assembleari.

L'ASSOCIAZIONE

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- + **Consiglio direttivo:** Organo amministrativo a cui spetta la direzione operativa e gestionale dell'associazione.
- + Composto dagli amministratori nominati dall'assemblea (può essere anche un amministratore unico). Gli amministratori, come compito essenziale, devono convocare annualmente l'assemblea per l'approvazione del bilancio e devono dare esecuzione alle delibere della medesima, approvate in base alle maggioranze previste dall'art. 21 c.c..

L'ASSOCIAZIONE

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- + **Presidente:** Eletto dal Consiglio Direttivo. Ad egli spetta la legale rappresentanza dell'ente (art. 36 c.c. – associazioni non riconosciute). Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e prende le decisioni necessarie e urgenti, che verranno poi ratificate dal Consiglio Direttivo, cui dovranno essere sottoposte nella prima riunione successiva.
- + Spesso, in caso di parità di voti nelle votazioni del Consiglio Direttivo, è prevista la prevalenza di quello del Presidente.

L'ASSOCIAZIONE

FASI PATOLOGICHE

- + **RECESSO DELL'ASSOCIATO:** La qualità di associato, non trasmissibile salvo che ciò sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto, può venir meno per volontà unilaterale dell'associato che eserciti il diritto di recesso (art. 24 c.c.).
- + Il diritto di recesso è esercitabile in qualsiasi momento a meno che egli non abbia assunto l'obbligo di far parte dell'associazione per un periodo di tempo determinato e circoscritto nel tempo.
- + La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto, anche in carta semplice, al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Il Consiglio Direttivo non può rifiutare il recesso.
- + Il recesso per giusta causa, invece, ha effetto immediato.

L'ASSOCIAZIONE

FASI PATOLOGICHE

- + **Esclusione dell'associato:** L'esclusione dell'associato, deliberata dall'assemblea, avviene per gravi motivi (venir meno dei requisiti soggettivi prescritti dallo statuto; mancato pagamento della quota associativa annua; la violazione del generale dovere di collaborazione)
- + L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
- + Gli associati receduti od esclusi non possono ripetere i contributi versati (elargizioni a fondo perduto per l'associazione).

L'ASSOCIAZIONE

FASI PATOLOGICHE

- + **Estinzione dell'Associazione:** avviene per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, qualora lo scopo non sia stato raggiunto o sia divenuto impossibile ovvero quando tutti gli associati sono venuti a mancare (art. 27, c.c.).
- + In tali ipotesi gli amministratori non possono compiere nuove operazioni. Se ciò avviene saranno responsabili personalmente e solidalmente.
- + Con l'estinzione il patrimonio viene liquidato e i beni che eventualmente residueranno saranno devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto ovvero, qualora questi non dispongano, se secondo le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento. In ulteriore subordine, provvederà l'autorità governativa (art. 31 c.c.).

L'ASSOCIAZIONE

LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

- + La disciplina generale della responsabilità degli amministratori è dettata, per le associazioni riconosciute, dall'art. 18 c.c., secondo il quale questi sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato.
- + Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per i fatti da loro compiuti sono deliberate dall'Assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori (art. 22 c.c.).

L'ASSOCIAZIONE

LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

- + Poteri e doveri degli amministratori sono quelli descritti nello statuto e nell'atto costitutivo, le norme sul mandato hanno carattere residuale. Art. 1710, c. 1, c.c., secondo cui *"il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore"*.
- + Accanto alla diligenza dovranno essere poi considerati anche i principi della prudenza, intesa come rispetto del dovere di non compiere operazioni rischiose, che nessun amministratore accorto compierebbe, e della perizia, quale capacità di gestire l'ente avuto riguardo alle specifiche caratteristiche ed esigenze dello stesso.

L'ASSOCIAZIONE

LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

Tre sono le fattispecie di responsabilità ipotizzabili:

- + responsabilità nei confronti dell'ente;
- + responsabilità nei confronti dei creditori;
- + responsabilità nei confronti dei terzi.

L'ASSOCIAZIONE

LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

- + **RESPONSABILITA' VERSO L'ENTE:** La responsabilità degli amministratori nei confronti dell'ente è di tipo contrattuale. Il comportamento degli amministratori andrà dunque valutato in base ai principi generali che regolano gli inadempimenti contrattuali e il risarcimento del danno comprenderà tanto la perdita subita dal creditore (cd. "danno emergente"), quanto il mancato guadagno realizzato (cd. "lucro cessante"), purché siano conseguenza immediata e diretta del loro operato (art. 1223 c.c.).
- + Andrà esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a conoscenza che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare il proprio dissenso. Se più amministratori sono responsabili nei confronti dell'ente, si avrà una responsabilità solidale.

L'ASSOCIAZIONE

LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

- + **RESPONSABILITA' VERSO I CREDITORI:** Gli amministratori sono responsabili anche nei confronti dei creditori di questo i quali possono agire in via autonoma rispetto all'associazione. Tale responsabilità ha natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
- + Danno ingiusto ravvisabile nel pregiudizio arrecato dagli amministratori alle ragioni dei creditori con la violazione dei loro doveri di conservazione dell'integrità del patrimonio.
- + Sulla natura dell'azione dei creditori sociali prevale la tesi sulla responsabilità diretta ed autonoma rispetto a quella dell'ente e non surrogatoria.

L'ASSOCIAZIONE

LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI

- + **RESPONSABILITA' VERSO I TERZI:** La dottrina più recente tende a riconoscere la sussistenza di una tale figura di responsabilità.
- + Art. 2043 c.c.: clausola generale di responsabilità (ingiustizia del danno); elemento soggettivo (colpa o dolo).
- + La clausola generale prevede che ogni danno ingiusto debba essere risarcito: è il requisito dell'ingiustizia - da riferire al danno e non alla condotta - che conduce ad individuare le situazioni risarcibili fra quelle dannose.

L'ASSOCIAZIONE

LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI NELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

- + *“Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione” (art. 38 c.c.).*

L'ASSOCIAZIONE

LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI NELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

- + Le persone che possono agire in nome e per conto dell'associazione sono il Presidente o il Consiglio Direttivo. Tuttavia, la responsabilità personale e solidale di colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta è collegata non alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività contrattuale o negoziale concretamente svolta per conto dell'ente.
- + Si guarda unicamente chi ha manifestato la volontà dell'associazione nei confronti dei terzi: tutela dell'affidamento che il terzo ripone nella solvibilità dell'ente.

L'ASSOCIAZIONE

LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI NELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

- + La responsabilità in capo a colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non concerne un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio (non sussidiario) rispetto alla responsabilità dell'associazione.
- + L'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia "ex lege", assimilabili alla fidejussione.

L'ASSOCIAZIONE

LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI NELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

- + L'avvicendamento nelle cariche sociali dell'ente non comporta alcun fenomeno di successione nel debito in capo al soggetto subentrante.
- + La responsabilità permane in capo a chi ha agito anche dopo la perdita del potere di rappresentanza: il Presidente di un'associazione non riconosciuta è passivamente legittimato all'azione del creditore anche dopo la cessazione dalla carica (con riguardo alle obbligazioni che risalgano al periodo in cui ha esercitato le funzioni di Presidente).

L'ASSOCIAZIONE

LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI NELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

- + L'art. 38 c.c., laddove parla di «obbligazioni», va letto in uno con l'art. 1173 c.c. a mente del quale *«le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico»*.
- + Pertanto, il regime di solidarietà passiva di coloro che agiscono in nome e per conto dell'ente si estende anche alle ipotesi di obbligazioni derivanti da cause diverse dal contratto.
- + Saranno, quindi, responsabili in solido con l'associazione per gli illeciti di cui essa è responsabile ai sensi dell'articolo 2043 c.c. coloro che rivestono la funzione di Presidente, amministratore o dirigente.

L'ASSOCIAZIONE

LA RESPONSABILITA' PENALE

- + Reato: comportamento umano volontario che si concretizza in un'azione o omissione, tesa a ledere un bene tutelato giuridicamente, a cui l'Ordinamento giuridico fa discendere l'irrogazione di una pena (sanzione penale).
- + Delitti: puniti con le pene dell'ergastolo, della reclusione e della multa;
Contravvenzioni: punite con le pene dell'arresto o dell'ammenda.
- + A seconda dell'elemento soggettivo, il reato si distinguerà in doloso, colposo o preterintenzionale.

L'ASSOCIAZIONE

LA RESPONSABILITA' PENALE

- + La responsabilità penale è personale e "*societas delinquere non potest*": con il D. Lgs. 231/2001 è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento la disciplina della "*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*". L'Ente viene equiparato all'imputato.
- + La responsabilità dell'Ente è autonoma, in quanto prescinde dalla punibilità in concreto della persona fisica autrice del reato presupposto.

L'ASSOCIAZIONE

LA RESPONSABILITA' PENALE

- + Le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 si applicano: agli enti forniti di personalità giuridica; alle società; alle associazioni, anche prive di personalità giuridica.
- + La disciplina del D. Lgs. 231/2002 trova applicazione se: il reato è commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente; la persona fisica che commette il reato ha i requisiti per impegnare la responsabilità dell'Ente (soggetto con posizione apicale di diritto o di fatto; soggetto sottoposto alla direzione/vigilanza di uno dei soggetti precedenti).

L'ASSOCIAZIONE

LA RESPONSABILITA' PENALE

- + Sussiste una presunzione di colpevolezza, non assoluta, a carico dell'Ente, con conseguente inversione dell'onere della prova a suo carico.
- + Se il reato presupposto è stato posto in essere da un soggetto in posizione apicale l'Ente non sarà responsabile se prova: l'adozione di modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire reati di quella specie; l'affidamento a organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (O.D.V.), il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento dei suddetti modelli; l'elusione fraudolenta, da parte degli autori materiali del reato, dei modelli di organizzazione e gestione; che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del suddetto organismo di controllo.
- + Se il reato viene posto in essere da un soggetto in posizione subordinata, l'Ente non è responsabile se prova che il reato non è derivato dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

L'ASSOCIAZIONE

LA RESPONSABILITA' PENALE

- + **LE SANZIONI DEL D. LGS. 231/2001:**
- + Sanzione pecuniaria;
- + Sanzione interdittiva (applicata in di ipotesi di particolare gravità del reato e in presenza di gravi indizi di responsabilità dell'Ente);
- + Nomina di Commissario Giudiziale (per evitare l'interruzione dell'attività dell'Ente, particolarmente gravosa quando l'Ente svolge un servizio pubblico o di pubblica necessità);
- + Pubblicazione della sentenza di condanna;
- + Confisca (confisca del prezzo o del profitto del reato, con esclusione di quella parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti da terzi in buona fede. In via residuale, verrà effettuata la confisca per equivalente).

L'ASSOCIAZIONE

LA RESPONSABILITA' PENALE

- + In capo al Presidente dell'Associazione sportiva si ravvisa una posizione di garanzia quale obbligo giuridico di impedire l'offesa a determinati beni.
- + Nell'ambito della Associazione sportiva, il presidente è il titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei tesserati che si concreta nell'obbligo di impedire eventi lesivi a danno dei praticanti.

L'ASSOCIAZIONE

LA RESPONSABILITA' PENALE

- + Il presidente di un associazione sportiva composta da praticanti che svolgano attività non agonistica deve premurarsi, anche a propria salvaguardia, di verificare il possesso di idonea certificazione da parte di tutti gli atleti e allenatori.
- + Sentenza n. 18981 del 2009 ha imposto addirittura l'obbligo in capo al presidente di *"accertare l'idoneità fisica di ciascuno dei tesserati alla pratica sportiva, inoltrando la richiesta di visita medica e controllando che la visita sia eseguita tramite gli ambulatori a ciò deputati e che sia stato rilasciato un certificato attestante inequivocabilmente l'idoneità fisica del tesserato alla pratica sportiva"*.

L'ASSOCIAZIONE

LA RESPONSABILITA' PENALE

- + Vi è anche una responsabilità gravante in capo al presidente dell'associazione sportiva che gestisce e ha la disponibilità di impianti e attrezzature per l'esercizio della discipline sportive.
- + Sent. 22037/2015 Corte di Cassazione penale: ferma la posizione di garanzia del presidente e l'obbligo di quest'ultimo di garantire l'incolumità degli atleti, il responsabile deve adottare tutte le cautele, anche sotto l'aspetto prettamente gestionale degli impianti sportivi, tali da ridurre al minimo i rischi già di per sé connaturati nella normale pratica sportiva.

Le Associazioni.

Natura giuridica; Organi; Responsabilità

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Avv. Cristian Molaro.

Piazza Garibaldi n. 90, Codroipo (UD). Tel. e Fax. 0434/524688

avvocato.molaro@gmail.com